



MARTEDÌ 21 febbraio 2023
ore 14.30 > 16.30

WEBINAR

**LA NUOVA DIRETTIVA PER LA COSTITUZIONE
DEI GRUPPI COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE**

L'ESPERIENZA DEL COMUNE DI VENEZIA



REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE



MARTEDÌ 21 febbraio 2023
ore 14.20 - 14.30

WEBINAR

LA NUOVA DIRETTIVA PER LA COSTITUZIONE
DEI GRUPPI COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE

**Delibera del Consiglio Comunale
n.141 del 30 giugno 1997**

**Delibera del Consiglio Comunale
n.15 del 15 febbraio 2012**



REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE



Art. 2 Il Servizio Comunale di Protezione Civile

Il Servizio Comunale di Protezione Civile è composto dall'Ufficio Comunale di Protezione Civile e dal Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile – Città di Venezia.

La responsabilità del Servizio spetta al Dirigente del Servizio .



REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE



Art. 4 Ammissione ai Gruppi

- Ai Gruppi possono aderire cittadini maggiorenni, di norma residenti o domiciliati
- Il Dirigente, previo colloquio, sentito il parere del Direttivo del Gruppo prescelto, decide se ammettere l'aspirante Volontario
- I Volontari operativi in prova devono presentare un certificato medico rilasciato dal medico curante, attestante l'assenza di patologie e in atto, incompatibili con l'attività di protezione civile



REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE



Art. 4 Ammissione ai Gruppi

- Ai fini dell'ammissione definitiva, **il Volontario in prova deve superare positivamente gli interventi formativi previsti e superare un test di verifica dell'apprendimento**
- **Trascorsi sei mesi**, il Dirigente, su proposta del Direttivo, decide sull'ammissione del Volontario al Gruppo.



REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE



Art. 8 Criteri minimi di partecipazione

Ogni Volontario deve soddisfare i seguenti requisiti minimi di partecipazione alle attività del Gruppo: **partecipazione ad almeno sessanta ore/anno nelle attività di protezione civile** (dal computo orario sono escluse le riunioni ordinarie del Gruppo); **partecipazione ad almeno di cinque turni/anno** alle attività organizzate dal Servizio, in occasione degli **eventi a rilevante impatto locale.**



REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE



Art. 9 Aspettativa

Il volontario che non potesse partecipare per un periodo prolungato alle attività del Gruppo, può richiedere per iscritto, al Direttivo, **periodi di aspettativa** della durata massima di un anno. I periodi di aspettativa non possono comunque superare i 18 mesi complessivi nell'arco di cinque anni.



REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE



Art. 12 Assemblea dei Volontari

L'Assemblea è convocata **almeno una volta l'anno** e ogni qualvolta il Responsabile, la maggioranza del Direttivo o il Dirigente, sentito il Direttivo, ne ravvisino la necessità. L'Assemblea è inoltre convocata, qualora ne sia fatta richiesta, in forma scritta, da **almeno un terzo dei Volontari** effettivi.



REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE



Art. 14 Il Responsabile del Gruppo

Il Responsabile rappresenta il Gruppo e ne coordina le attività.

Art. 15 Vice responsabile del Gruppo

Il Vice responsabile del Gruppo è scelto dal Responsabile del Gruppo
tra i membri del Direttivo. Il Vice responsabile del Gruppo supporta il
Responsabile nello svolgimento di tutte le sue funzioni, sostituendolo
in caso d'impedimento.



REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE



Art. 19 Il Caposquadra

Il **Caposquadra** è un Volontario di provata esperienza **deve aver frequentato i corsi per Caposquadra** organizzati dagli Enti competenti, con esito positivo.

Il Volontario candidato a Caposquadra deve inoltre aver dimostrato una predisposizione a svolgere tale ruolo.

La **proposta di nomina di un caposquadra spetta al Direttivo**, sentiti prima gli altri capisquadra, che è quindi presentata al Dirigente per la eventuale ratifica.